



Bruxelles, 6.2.2019  
COM(2019) 54 final

2019/0026 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in connessione con la prevista adozione di decisioni volte ad inserire altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato III della convenzione di Rotterdam.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione di Rotterdam**

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "la convenzione") ha lo scopo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel commercio internazionale di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e di contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze. La convenzione istituisce obblighi giuridicamente vincolanti per l'attuazione della procedura di previo assenso informato (procedura PIC) e protegge i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, da importazioni indesiderate di prodotti chimici imponendo obblighi alle parti esportatrici.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2004.

L'Unione europea e tutti i 28 Stati membri sono parti della convenzione<sup>1</sup>.

#### **2.2. La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam**

Istituita dall'articolo 18 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione di Rotterdam; si riunisce di norma ogni due anni per monitorare l'applicazione della convenzione e riesamina inoltre le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.

A norma degli articoli 44 e 45 del regolamento interno della conferenza delle parti, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, ogni organizzazione d'integrazione economica regionale come l'UE esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione.

#### **2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti**

In occasione della nona riunione ordinaria, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti valuterà l'adozione di decisioni volte ad inserire altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato III della convenzione.

Lo scopo degli atti previsti è l'inserimento di altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato III della convenzione. L'inserimento nell'elenco dell'allegato III comporta che le sostanze chimiche siano soggette alla procedura di previo assenso informato ai sensi della convenzione quando costituiscono oggetto di scambi commerciali a livello internazionale.

Gli atti previsti diventeranno vincolanti per le parti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), della convenzione, che dispone quanto segue: "la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente alle parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le Parti alla data fissata nella decisione stessa".

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

### **3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE**

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell'Unione, le decisioni volte a modificare l'allegato III della convenzione in occasione della nona riunione della conferenza delle parti. Tali decisioni aggiungeranno ulteriori sostanze chimiche all'allegato III assoggettandole alla procedura di previo assenso informato della convenzione.

Le decisioni presentate alla conferenza delle parti per l'adozione si basano sulle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici, organo sussidiario sottoposto all'autorità della conferenza delle parti. Le sostanze chimiche di cui il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha raccomandato l'inserimento nell'allegato III sono risultate conformi ai criteri di cui all'allegato II della convenzione.

In quanto attore di spicco nell'elaborazione di politiche ambientali, è fondamentale che l'Unione europea riaffermarmi il suo impegno globale per la promozione di una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in questo settore. Ciò comprende anche il sostegno e l'attuazione delle raccomandazioni adottate da parte degli organi scientifici ausiliari di tali accordi e il rispetto dei criteri stabiliti dagli accordi su cui si basano le raccomandazioni.

Questa iniziativa è altresì in linea sia con la priorità della Commissione Juncker di rafforzare il ruolo dell'UE a livello mondiale, sia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 3, "buona salute", e l'obiettivo 12, "consumo e produzione responsabili"), sia con il 7° programma d'azione per l'ambiente.

L'Unione dovrebbe pertanto sostenere le decisioni proposte di inserire l'acetocloro, il carbosulfano, l'amianto crisotilo, il fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), l'esabromociclododecano, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e il forato nell'elenco dell'allegato III. Tali sostanze chimiche sono già soggette a restrizioni all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 che sono simili a quelle previste dalla convenzione.

Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché le modifiche dell'allegato III saranno giuridicamente vincolanti per l'Unione e dovranno riflettersi nel regolamento (UE) n. 649/2012 che attua la convenzione di Rotterdam nell'Unione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale

ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>2</sup>.

#### 4.1.2. *Applicazione al caso di specie*

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, segnatamente la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

L'atto che la conferenza delle parti deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, della convenzione di Rotterdam e dovrà riflettersi nel regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>3</sup>. Ciò perché l'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede il riesame dell'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I sulla base degli sviluppi nel quadro della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### 4.2. **Base giuridica sostanziale**

#### 4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegue contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso di specie*

L'atto previsto persegue obiettivi e presenta componenti nel settore dell'"ambiente" e del "commercio". Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma.

### 4.3. **Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

<sup>3</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione n. 2006/730/CE del Consiglio<sup>4</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam nell'Unione<sup>5</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare modifiche dell'allegato III.
- (4) Si prevede che in occasione della nona riunione la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam adotti decisioni volte a inserire altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato III.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché le modifiche dell'allegato III saranno vincolanti per l'Unione.
- (6) Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, organo ausiliario della convenzione di Rotterdam, circa l'inserimento nell'allegato III della convenzione di Rotterdam dell'acetocloro, del carbosulfano, dell'amianto crisotilo, del fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dell'esabromociclododecano, del forato e dei formulati liquidi (concentrati

---

<sup>4</sup> Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Tali sostanze sono già messe al bando o soggette a severe restrizioni nell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale per quanto riguarda l'inclusione dell'acetocloro, del carbosulfano, dell'amianto crisotilo, del fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dell'esabromociclododecano, del forato e dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*